

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6740 del 03/12/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "AZIENDA AGRICOLA C'ERA UNA VOLTA DI CANOVI SONIA" - Quattro Castella.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7033 del 03/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.16966/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"AZIENDA AGRICOLA C'ERA UNA VOLTA DI CANOVI SONIA"** – **Quattro Castella**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"AZIENDA AGRICOLA C'ERA UNA VOLTA DI CANOVI SONIA"** avente sede legale e stabilimento in comune di **Quattro Castella – Via Filippo Re n.44** - provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di produzione ortofrutticola, conserve, confetture, salse e prodotti da forno, acquisita agli atti di ARPAE con PG/69192 del 15/04/2024 e successiva documentazione integrativa acquisita al protocollo PG/139626 del 30/07/2024;

Preso atto che la domanda di AUA è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la domanda di autorizzazione, relativamente alla matrice scarichi idrici, è stata presentata per uno scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lett e) del D.lgs 152/2006 che si originano dal lavaggio di ortaggi e frutta prodotti nell'Azienda Agricola, dal lavaggio locali e attrezzature, dal locale cucina e da un addolcitore, a cui si uniscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici;

Precisato che, relativamente alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui sopra, la DGR 1053/2003 al capitolo 5 prevede che il rispetto dei valori limite fissati nella Tabella 1 deve intendersi posseduto prima di ogni trattamento depurativo e altresì indica che il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevede *"l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei parametri/sostanze previsti alla Tab. 1, l'Ente competente provvede alla revoca dell'autorizzazione"*;

Preso atto altresì che è presente un ulteriore punto di scarico, denominato S2, in corpo idrico superficiale per lo scarico di troppo pieno della cisterna di raccolta delle acque meteoriche che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/06;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/144785 del 07/08/2024, relativamente alla matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di assimilare le acque derivanti dal lavaggio di ortaggi e frutta prodotti nell'Azienda Agricola, dal lavaggio locali e attrezzature, dal locale cucina e da un addolcitore alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"AZIENDA AGRICOLA C'ERA UNA VOLTA DI CANOVI SONIA"** ubicato nel comune di **Quattro Castella – Via Filippo Re n.4** - provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale;

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale.

L'attività svolta dalla Ditta consiste nella coltivazione di ortaggi, cereali e frutta, produzione di conserve, confetture, salse e produzione di panetteria e prodotti di pasticceria confezionati.

Il presente allegato è relativo alle acque reflue che si generano dal lavaggio di ortaggi e frutta prodotti nell'Azienda Agricola, dal lavaggio locali e attrezzature, dal locale cucina, da un addolcitore, a cui si uniscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici poiché il locale di esposizione e vendita al pubblico è dotato di 1 bagno.

La Ditta ha richiesto per tali acque l'assimilazione quali-quantitativa ai sensi dell'art 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003.

Gli addetti dichiarati sono n. 2. L'attività si svolge per 220 gg/anno, 5 gg a settimana. Il consumo di acqua si attesta intorno ai 700 mc/anno.

Le acque reflue afferiscono all'impianto di depurazione, dimensionato per 15 Abitanti Equivalenti (AE), composto da:

- degrassatore tricamerale del volume di 860 litri
- fossa Imhoff del volume di 2.600 litri
- ossidazione biologica a fanghi attivi con sedimentazione secondaria del volume di 2.600 litri.

All'impianto di trattamento afferiscono anche le acque reflue provenienti dal lavaggio di ortaggi e frutta pretrattate da un degrassatore tricamerale del volume di 400 litri.

Le acque reflue sono scaricate in corpo idrico superficiale nel punto denominato S1.

Il corpo idrico recettore è il fosso Marcia che recapita nel Torrente Modolena.

E' previsto inoltre un serbatoio del volume di 2.930 l per le acque meteoriche, utilizzate per l'irrigazione, il cui scarico di troppo pieno, denominato S2, recapita anch'esso in fosso Marcia. Tali acque non sono soggette ad autorizzazione.

La fonte di approvvigionamento è l'acquedotto.

Le planimetrie di riferimento sono state acquisite al protocollo n.139626 del 30/07/2024.

Prescrizioni:

1. La Ditta deve trasmettere comunicazione, al Comune di Quattro Castella e ad ARPAE, della data di attivazione dello scarico S1 delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale.
2. I reflui, al punto individuato e realizzato per il controllo delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, posto a monte idraulica di qualunque trattamento depurativo, dovranno rispettare i limiti della Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003.
3. La Ditta, entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, dovrà trasmettere ad ARPAE e al Comune di Quattro Castella, un certificato analitico

delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche che dimostri, al pozzetto di controllo di cui al punto 2, il rispetto della Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003.

4. Gli esiti dei campionamenti svolti dovranno essere inviati ad Arpae e inoltre dovranno essere tenuti in azienda a disposizione dell'Autorità di controllo.
5. Qualora il refluo non rispetti le condizioni di cui al punto 3 dovrà essere presentata istanza di modifica dell'AUA per scarico di acque reflue industriali, valutando altresì l'opportunità di adeguamento del sistema di trattamento dei reflui.
6. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.
7. Nella realizzazione dell'impianto di trattamento, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
8. Deve essere mantenuta la separazione delle acque reflue dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
9. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
10. Allo scarico in corpo idrico superficiale, deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione, che deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
11. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
12. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità dell'impianto e al loro utilizzo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità .
13. Degli interventi di cui al punto 12 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
14. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
15. Dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico Ambientale allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che:

- i limiti massimi in assoluto per il rumore sono rispettati presso i confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati per il periodo diurno;
- le differenze tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno per tutti i recettori sensibili considerati.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali e operative presentate, l'attività in oggetto è conforme, in previsione, alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.